

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **227/1988** (ECLI:IT:COST:1988:227)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **BALDASSARRE**

Camera di Consiglio del **13/01/1988**; Decisione del **11/02/1988**

Deposito del **25/02/1988**; Pubblicazione in G. U. **02/03/1988**

Norme impugnate:

Massime: **10480**

Atti decisi:

N. 227

ORDINANZA 11-25 FEBBRAIO 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 28, primo, secondo e quarto comma, e 51 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639 ("Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni"), promosso con ordinanza emessa il 25 maggio 1976 dal Pretore di Venezia, iscritta al n. 1274 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 91- bis dell'anno 1985;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice relatore Antonio

Baldassarre;

Ritenuto che, nel corso del giudizio promosso da Finzi Augusto nei confronti del Comune di Venezia per l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione con la quale era stato condannato al pagamento della somma di L. 10.000 per violazione degli artt. 9 e 10 del regolamento comunale per il servizio delle pubbliche affissioni, il pretore di Venezia, con ordinanza emessa il 25 maggio 1976, ha sollevato, su istanza di parte, questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 21 e 53, primo comma, Cost., degli artt. 1, 28, primo, secondo e quarto comma, e 51 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639 nella parte in cui subordinano ad una autorizzazione comunale e al pagamento di una imposta anche le forme di pubblicità ideologica effettuata mediante affissione di manifesti, senza fine di lucro e a cura diretta degli interessati, in spazi di propria pertinenza;

che il Presidente del Consiglio dei Ministri, intervenuto nel presente giudizio a mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto che la questione di legittimità costituzionale venga dichiarata manifestamente infondata sulla base dei principi affermati da questa Corte con sentenza n. 89 del 1979;

Considerato che il giudice a quo sospetta di illegittimità costituzionale gli artt. 1, 28, primo, secondo e quarto comma, e 53 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639, in quanto sottopongono ad autorizzazione da parte del sindaco e al pagamento di una imposta anche le affissioni che vengano effettuate a cura dell'interessato in spazi di sua pertinenza;

che dalla ordinanza di rimessione si deduce, peraltro, che l'affissione, cui l'ingiunzione opposta nel giudizio a quo si riferisce, attiene alla violazione degli artt. 9 e 10 del regolamento comunale per le pubbliche affissioni, e cioè alla affissione di manifesti in spazi non di pertinenza del privato;

che, pertanto, la questione, nei termini in cui è stata proposta, appare priva di rilevanza, in quanto l'eventuale accoglimento della stessa nessun concreto effetto potrebbe spiegare sul giudizio a quo, nel quale si controverte, non già sulla violazione delle norme del regolamento comunale concernenti la richiesta di autorizzazione per l'affissione diretta in spazi privati, ma sulla violazione delle norme regolamentari concernenti l'affissione di manifesti, a cura del privato, al di fuori degli spazi all'uopo predisposti dal Comune o di sua pertinenza;

che, conseguentemente, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 28, primo, secondo e quarto comma, e 51 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639 ("Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni"), nella parte in cui subordinano ad una autorizzazione comunale e al pagamento di una imposta anche le forme di pubblicità ideologica effettuate a cura diretta degli interessati in spazi di propria pertinenza e senza fini di lucro, sollevata, in riferimento agli artt. 21 e 53, primo comma, della Costituzione, dal Pretore di Venezia, con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 25 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.